

in progresso per atti utili alla società, tant'è che, come dissi, vengono sbarrate.

Se queste polizze fossero soggette al bollo, l'agenzia, consegnandole ai sotto-agenti per fare i contratti d'assicurazione, non potrebbe naturalmente consegnarle altrimenti che bollate; per conseguenza, ne verrebbe che, finita l'operazione, essendo per una metà vacue le polizze bollate, metà la spesa del bollo per tutti codesti atti e documenti sarebbe in pura perdita, rifletterebbe cioè carte inservibili.

Ora, posto questo fatto in confronto colle cifre che io aveva enunciato poc'anzi, colla cifra di lire 100,000 che, a cagion d'esempio, l'associazione contro gli incendi di Torino verrebbe a pagare per solo obbligo del bollo, sarebbero 50,000 lire annue che questa società pagherebbe in pura perdita, per carta assolutamente inservibile, quindi senza che si verificasse la ragione del pagamento; nè potrebbe portare un rimedio a questo stato di cose, poichè la necessità dell'andamento della sua gestione esige quel sistema che vi ho testè accennato.

Ora, o signori, queste 50,000 lire in pura perdita pagate dalla società, da che si detraggono? Si detraggono d'in su quelle quote degli assicurati mutui, le quali sono depositate per il risarcimento in caso d'incendio; sarebbero adunque annualmente 50,000 lire che si verrebbero a detrarre da quel valore che è necessario per provvedere al risarcimento e restauro di edifici incendiati.

Io domando se qui non si vada, sino ad un certo punto, all'inumanità; e poichè evidentemente, se si trattasse d'un profitto dato all'erario per un vero corrispettivo, quantunque codesto corrispettivo si risolvesse nella mera formazione di un atto, si potrebbe ancora comprendere, ma che l'erario venga a percevere 50,000 lire, le quali sarebbero pagate per un oggetto che non esiste, in assoluta mancanza di ragione, allora la cosa potrebbe, sino ad un certo punto, dirsi inumana, trattandosi di risarcimento di danni cagionati da incendio.

Del resto, mettendosi anche al punto di vista il più fiscale, sembra a me che non convenga neppure al fisco il togliere un mezzo così notevole per cui siano creati valori, oggetti che sono per loro natura principale fonte di profitto all'erario.

Naturalmente queste 50,000 lire, le quali, essendo perdute, impedirebbero che col loro valore si venissero a rifare o riparare quegli edifici che fossero stati distrutti o danneggiati dalle fiamme, queste 50,000 lire, dico, si sarebbero senza di ciò impiegate in nuovi edifici, i quali, pel solo fatto della loro esistenza, costituirebbero un mezzo di contributo all'erario, una fonte d'immediato profitto; quindi io credo che anche dal punto di vista fiscale debba assolutamente impedirsi cotesto spreco di danaro sotto pretesto di pagamento per bollo, il quale verrebbe realmente a distruggere una ricchezza, e lasciando anche la considerazione che la ricchezza non convenga mai sia distrutta per l'utilità generale, concorre per il mio assunto anche la considerazione dell'utilità particolare dell'erario nazionale.

Qui, o signori, io ritorno un istante sull'idea che avea accennato dapprima, che cioè l'esenzione dal bollo mi parrebbe dovesse esser soltanto relativa alla gestione delle società d'assicurazione, e conseguentemente, quando di questi atti si dovesse far uso in giudizio, io naturalmente crederei che questi atti dovrebbero essere soggetti al bollo.

Io mi permetterei quindi di aggiungere all'emendamento dell'onorevole Massarani queste parole: *salvo il caso di uso in giudizio*, locuzione questa che eziandio corrisponde ad

una espressione la quale trovasi consegnata nella prima parte dell'articolo di cui è proposta la modificazione.

**MASSARANI.** Io dichiaro che, importandomi soprattutto che gli atti interni d'amministrazione, i quali veramente sono quelli più molteplici e che sarebbero più ingiustamente tassati, siano esonerati dalla tassa, perchè già la pagano sotto forma di commisurazione ai valori assicurati, assento al sott'emendamento proposto dall'onorevole Chiaves.

**PRESIDENTE.** Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

**MINERVINI.** Signori, dopo le cose che ho udito a dire dai due preopinanti in risposta a quelle del commissario regio, io sento il debito di dichiarare alla Camera, che il concetto da cui è animata questa legge nel rapporto dell'emendamento stato proposto e poi modificato, emendamento che accetto, presenta una contraddizione flagrante.

I preopinanti ed il commissario regio sono disformi cotanto da non potersi conciliare tra loro nel fondo, comunque sembrasse fra le plaudenti reciproche frasi che paressero di accordo.

Tassare il capitale in fatto d'imposta è un assurdo, scientificamente un errore, in risultamento un danno economico politico, un suicidio finanziario.

Il progetto di legge nel fatto tassa il capitale ed in ciò ferisce la vita della nazione, del commercio, dell'industria; e in pari tempo tassa lo sviluppo, l'impiego, ossia l'utile presunto più che reale del capitale stesso.

Sicchè bene e giustamente l'onorevole Massarani e l'onorevole Chiaves sorsero col loro emendamento a mitigare almeno nei risultamenti una legge che altamente nei princìpi difetta in riscontro della scienza e della pubblica e privata economia.

Per siffatto intrinseco difetto io voterò contro questa legge; ma pur tuttavolta, siccome l'emendamento Massarani commentato dal deputato Chiaves mira a salvare in parte alcuna cosa, io sono disposto ad appoggiare i due preopinanti ed a pregare la Camera a rigettare col suo voto una legge che attacca il commercio e l'industria nella loro vita, od almeno di fare buon viso all'emendamento di che è proposito, e che io, in linea subordinata e senza pregiudizio del mio voto, accetto.

Comunque, ciò presenta una differenza di vedute gravissima; io debbo fare plauso alla coscienziosa discussione degli onorevoli miei colleghi Chiaves e Massarani. Per me porto irrevocabile sentenza che il tassare il capitale, e ad un tempo tutte le operazioni derivanti dallo impiego e svolgimento di quello, sia erroneo nella scienza ed esiziale in fatto. Questa sentenza, che deriva in me dallo studio della scienza e dalla sua applicazione, è tale una ragione contro questa legge per il suo principio e per la sua forma, che mi consiglierà di non votare la legge.

Se fatalmente debbesi votare una legge condannata dai principii finanziari ed economici, almeno quest'argomento, che salva qualche cosa, stimo che sarà dalla Camera ben ricevuto, e lo spero.

Diceva l'onorevole commissario regio, con quella penetrazione e scienza che io distinguo in lui, che questa legge precisamente non ha voluto tassare i capitali. E diceva cosa santissima in fatto d'imposte, poichè la tassa sul capitale ha per risultato di diminuire il capitale nazionale, poichè il capitale nazionale è rappresentato dal capitale che i singoli cittadini mettono in mezzo pel movimento commerciale e industriale.

Ora, l'onorevole commissario regio diceva che questa idea